



Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Modifica del 24 novembre 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di
origine vegetale e animale,

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui
di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come
segue:

Art. 13e Disposizioni transitorie della modifica del 24 novembre 2023

¹ Le derrate alimentari contenenti principi attivi per i quali la modifica del 24 novembre 2023 stabilisce un livello massimo inferiore possono essere importate e fabbricate nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° luglio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² In deroga al capoverso 1, le derrate alimentari contenenti le sostanze attive clotianidina e thiamethoxan possono essere consegnate ai consumatori fino al 7 marzo 2026 nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore.

II

L'allegato 2 è modificato².

¹ RS 817.021.23

² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo «[hyperlink -f %URL](#)» Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

24 novembre 2023

Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare e di veterinaria:

Hans Wyss